


**COMUNE DI VOBARNO**

Provincia di Brescia

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079



**UFFICIO DEL SINDACO**

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

---

**Ordinanza n° 18 del 16/03/2021** avente ad oggetto:

- CHIUSURA PARCHI PUBBLICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19).
- 

## **IL SINDACO**

### **PRESO ATTO**

- dell'emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;
- che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

### **VISTI**

- il decreto-legge 14 gennaio 2021 numero 2 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- il decreto legge 23 febbraio 2021 numero 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia numero 714 del 04 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021.

**CONSTATATO** che si sono registrati nel territorio frequenti casi di assembramento delle persone e spostamenti ingiustificati, in particolare, su parchi e giardini;

**VALUTATO** di dover integrare le misure preventive già dettate dalla normativa nazionale e dirette a salvaguardare la salute pubblica, provvedendo alla chiusura dei suddetti luoghi pubblici, anche intensificando i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

**RITENUTO** inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti di persone ed evitare che si creino situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle statali e conseguentemente di limitare l'accesso nei luoghi che costituiscono maggiormente luogo di ritrovo;

**VISTO** l'art 50, comma 5, del TUEL 267/2000;

**VISTO** l'art 54 del Tuel 267/2000;

**VISTO** l'art 32 della Legge 833 del 1978;

## **ORDINA**

ad integrazione delle disposizioni impartite a livello statale **la chiusura ed il divieto di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici, ancorché privi di delimitazione fisica;**

### **PRECISA**

altresì che è fatto divieto assoluto di utilizzare i suddetti spazi pubblici a chiunque, eccetto a chi deve attraversarli per raggiungere la propria abitazione o il luogo di lavoro, sempre e comunque entro i limiti consentiti dalle leggi emanate in misura di contenimento della diffusione del Coronavirus;

### **STABILISCE**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

### **DÀ ATTO**

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino a successive disposizioni;

### **DISPONE**

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;
3. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Brescia ed alla Stazione dei Carabinieri di Vobarno;
4. di trasmettere la presente ordinanza al Messo comunale affinché ne dia adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge;
5. ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 si comunica altresì che:
  - l'Amministrazione competente nel procedimento in corso è l'Amministrazione Comunale di Vobarno (BS) con sede in Vobarno, P.zza Marina Corradini, 11;
  - il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca Bianco;
  - l'Ufficio Responsabile del Procedimento ed in cui si può prendere visione degli atti in orario di ricevimento al pubblico, è l'Ufficio Tecnico;

### **DEMANDA**

all'Area Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze.

### **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del codice Penale e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più opportuni e garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti. Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di notificazione, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, il giorno 16/03/2021

**Il Sindaco**

Paolo Pavoni / INFOCERT SPA

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*